

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

19 settembre 2005 (in *Gazz Uff* n. 1 del 2 gennaio 2006)

Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne.

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Omissis

Considerato che, in relazione al progresso tecnico, il quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose è stato adeguato in relazione all'aggiornamento periodico degli allegati A e B all'ADR, mediante le successive modificazioni ed integrazioni alla direttiva n. 94/55/CE, e che ciò ha determinato la progressiva disapplicazione delle pertinenti disposizioni della previgente normativa nazionale ed in particolare di quelle recate dai decreti ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980;

Considerato che la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari per l'applicazione delle pertinenti norme di unificazione europea, salvo quelli che concernano le procedure amministrative di approvazione delle cisterne;

Considerato che in relazione al quadro normativo che regola il trasporto di merci pericolose, si è palesata la necessità di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione delle cisterne e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli;

Valutata l'opportunità di stabilire delle procedure amministrative di approvazione delle cisterne, in armonia con quelle già consolidate per le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entità tecniche;

Preso atto che per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 e le procedure amministrative per l'approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n. 96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni;

Sentito il gruppo di lavoro, istituito per l'esame delle problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose;

Riconosciuta la necessità di attuare procedure di approvazione delle cisterne in relazione a quanto previsto dalle norme di unificazione europea indicate negli allegati tecnici alla direttiva n. 94/55/CE;

Valutata la necessità di ridefinire univocamente la documentazione necessaria per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito dell'applicazione dell'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale 3 maggio 2001 n. 277;

Decreta:

Art. 1: *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2: *Procedure di approvazione - Competenze*

1. Le cisterne di cui all'art. 1 ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entità tecniche previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'approvazione del tipo di cisterna, e per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione della singola cisterna, nonché per l'effettuazione dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime.

3. Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'effettuazione delle prove periodiche delle cisterne di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli allegati tecnici della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabiliti i modelli dei certificati da rilasciare a seguito della effettuazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le modalità di rilascio.

5. Le procedure per l'approvazione delle cisterne, in quanto entità tecniche, sono quelle previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, tenuto conto di quanto riportato dalle norme di unificazione europee richiamate negli allegati tecnici della direttiva n. 94/55/CE, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 1 dell'art. 4.

Art. 3: *Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose*

1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri

Art. 4: *Norme transitorie e finali*

1. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale è regolata dalla previgente normativa.